ATTI DEL SEGRETARIO GENERALE

Decreto n°131/2021

Parma, 31-03-2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DI AGGIORNAMENTI CARTOGRAFICI DELLE MAPPE DELLA PERICOLOSITÀ E DEL RISCHIO DI ALLUVIONI DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DEL FIUME PO RELATIVE AL II CICLO SESSENNALE DI PIANIFICAZIONE, PUBBLICATE IN OTTEMPERANZA ALLE DISPOSIZIONI DELLA DELIBERAZIONE CIP N. 8/2019. RIPUBBLICAZIONE DI ALCUNE MAPPE DELLA PERICOLOSITÀ E DEL RISCHIO DI ALLUVIONI DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DEL FIUME PO RELATIVE AL II CICLO SESSENNALE DI PIANIFICAZIONE ED AVVIO DI UNA ULTERIORE FASE DI PARTECIPAZIONE ATTIVA DEGLI INTERESSATI RISPETTO AD ESSE.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTI

- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- in particolare, gli artt. 65 68 del suddetto Decreto legislativo;
- la Direttiva CE 23 ottobre 2007, n. 60, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni (di seguito brevemente definita *Direttiva Alluvioni* o *DEA*);
- in particolare, gli artt. 6 e 14 della suddetta Direttiva 2007/60/CE;
- la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile";
- in particolare, l'art. 32 della suddetta legge, recante "Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea";
- il D. Lgs. 23 febbraio 2010, n. 49, recante "Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni" e s.m.i.;
- in particolare, gli artt. 6 ("Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni") e 12 ("Riesami") del suddetto Decreto legislativo;

- la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali";
- in particolare, l'art. 51 della suddetta legge, relativo a "*Norme in materia di Autorità di bacino*", che ha sostituito integralmente gli artt. 63 e 64 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- il DM 25 ottobre 2016, n. 294 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (pubblicato su G. U. n. 27 del 2 febbraio 2017), recante "Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183";
- il DM 26 febbraio 2018, n. 52 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con il quale è stato approvato lo "Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po";
- il DPCM 4 aprile 2018, recante "Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po e determinazione della dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, ai sensi dell'articolo 63, comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016";
- il D. L. 16 luglio 2020, n. 76 (convertito con modificazioni nella legge 11 settembre 2020, n. 120), recante "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*";
- in particolare, il comma 3 dell'art. 54 (*Misure di semplificazione in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico*) del suddetto DL n. 76/2020, il quale ha modificato l'art. 68 del D. Lgs. n. 152/2006 inserendovi i commi 4*bis* e 4*ter*;

RICHIAMATI

- la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 3 del 23 dicembre 2013, recante "Presa d'atto delle Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni del Distretto idrografico Padano (art. 6 del D. lgs. 23 febbraio 2010 n. 49) ed approvazione delle stesse ai fini dei successivi adempimenti comunitari";
- il "Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto Idrografico Padano" relativo al ciclo di pianificazione sessennale 2015 2021 (di seguito anche brevemente definito PGRA o PGRA 2015), adottato con Deliberazione del Comitato Istituzionale integrato dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 4 del 17 dicembre 2015 e successivamente approvato con DPCM 27 ottobre 2016;
- in particolare, l'art. 9 della suddetta Deliberazione C. I. n. 4/2015 (recante "Efficacia temporale del PGRA. Riesame ed aggiornamento"), come successivamente integrato dall'art. 10 della Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 5 del 7 dicembre 2016 (recante "D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s. m. i., art. 67, comma 1: adozione di una "Variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI) Integrazioni all'Elaborato 7 (Norme di Attuazione)" e di una "Variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del Delta del fiume Po (PAI Delta) Integrazioni all'Elaborato 5 (Norme di Attuazione)" finalizzate al coordinamento in conformità all'art. 7, comma 3 lett. a del D. lgs. 23 febbraio 2010 n. 49 tra tali Piani ed il "Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto Idrografico Padano" (PGRA) approvato con Deliberazione C. I. n. 2 del 3 marzo 2016");
- le NA del "Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino interregionale del Marecchia Conca" conseguenti alla "Variante al Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI) del Bacino idrografico dei fiumi Marecchia e Conca" adottata con Deliberazione della CIP di questa Autorità di bacino distrettuale n. 2 del 18 novembre 2019 e, in particolare, le disposizioni del Titolo IV (Norme in materia di coordinamento tra il Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico –PAI- ed il Piano di Gestione dei Rischi di Alluvione PGRA) delle suddette NA;
- le NA del "*Piano stralcio per il Rischio Idrogeologico (PSBRI)*" dei bacini idrografici romagnoli, conseguenti all'adozione (con Deliberazione del Comitato Istituzionale della soppressa Autorità di bacino regionale n.2/2 del 7 novembre 2016) e successiva approvazione della "*Variante*"

- di Coordinamento tra il Piano Gestione Rischio Alluvioni e i Piani Stralcio per il Rischio Idrogeologico".
- la Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 7 del 20 dicembre 2019, recante "Mappe della pericolosità da alluvione e Mappe del rischio di alluvioni Riesame e aggiornamento ai sensi della Direttiva 2007/60/CE e del Decreto Legislativo n. 49/2010";
- la Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 8 del 20 dicembre 2019, recante "Adempimenti conseguenti all'adozione della Deliberazione C.I.P. n. 7 del 20 dicembre 2019";

RICHIAMATI, ALTRESÌ

- il "Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali" (PGRA) relativo al ciclo di pianificazione sessennale 2015 2021, approvato con Deliberazione del Comitato Istituzionale integrato delle Autorità di bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico e del fiume Adige n. 1 del 3 marzo 2016;
- il "Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto Idrografico dell'Appennino Settentrionale" (PGRA) relativo al ciclo di pianificazione sessennale 2015 2021, approvato con Deliberazione del Comitato Istituzionale integrato dell'Autorità di bacino del fiume Arno n. 235 del 3 marzo 2016;

PREMESSO CHE

- (*Direttiva Europea Alluvioni*) in data 23 ottobre 2007 il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno adottato la Direttiva 2007/60/CE (DEA), il cui scopo è quello di istituire un quadro per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche connesse con le alluvioni all'interno della Comunità (articolo 1 della DEA);
- (D. Lgs. n. 49/2010: Mappe distrettuali della pericolosità e del rischio di alluvioni e PGRA) la DEA è stata recepita in Italia tramite il D. Lgs. 23 febbraio 2010 n. 49, con il quale (in conformità agli indirizzi della Direttiva stessa) l'attività per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni è stata strutturata dal legislatore alla stregua di una sequenza di adempimenti successivi, da compiere entro termini prestabiliti e finalizzati all'adozione finale di Piani di gestione del rischio di alluvioni (PGRA) entro la data del 22 dicembre 2015. Tale Decreto, in particolare, ha attribuito alle Autorità di bacino distrettuali di cui all'art. 63 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 importanti funzioni relative alla pianificazione oggetto della Direttiva, soprattutto con riguardo agli adempimenti di cui agli artt. 4, comma 1 (valutazione preliminare del rischio di alluvioni), 6, comma 1 (predisposizione di mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni) e 7, comma 8 (Piani di gestione del rischio di alluvioni);
- (*Riesame ed aggiornamento sessennale di Mappe e PGRA*) l'art. 12 del suddetto D. Lgs. n. 49/2010, inoltre, ha stabilito disposizioni per il riesame e l'aggiornamento dei suddetti elaborati per i cicli sessennali di pianificazione successivi al primo;
- (le prime Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni del Distretto del Po) per quanto riguarda il Distretto idrografico del fiume Po di cui all'art. 64 comma 1, lett. b del D. Lgs. n. 152/2006, nelle more dell'istituzione della relativa Autorità di bacino distrettuale, la prima versione delle Mappe distrettuali della pericolosità e del rischio di alluvione è stata elaborata (in conformità a quanto stabilito dall'art. 4 del D. Lgs. 10 dicembre 2010 n. 219) a cura dell'Autorità di bacino nazionale del fiume Po (ora soppressa) di cui alla previgente legge 18 maggio 1989, n. 183 e s.m.i. Tali Mappe sono poi state pubblicate a seguito della presa d'atto del Comitato Istituzionale di tale Autorità con Deliberazione n. 3 del 23 dicembre 2013 e sottoposte ad un iter partecipativo, in conformità alle previsioni della citata Deliberazione C. I.;
- (*PGRA 2015*) in seguito, a seguito dell'*iter* previsto dal legislatore nazionale in conformità alle disposizioni della DEA, con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 4 del 17 dicembre 2015 è stato adottato il *Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni* distrettuale relativo al ciclo sessennale 2015 2021 (PGRA 2015, successivamente approvato con DPCM 27 ottobre 2016). Tale PGRA (che costituisce uno *stralcio del Piano di bacino del*

distrettuale del fiume Po ai sensi dell'art. 66, comma 7, lett. a del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.) comprende, tra i suoi Elaborati, le *Mappe distrettuali della pericolosità e del rischio di alluvione*, come aggiornate sulla base delle risultanze dell'iter partecipativo di cui al punto precedente;

- (Ampliamento territoriale del Distretto idrografico del Po) contestualmente all'adozione ed all'entrata in vigore del PGRA, l'art. 51 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 ha sostituito l'art. 64 del D. Lgs. n. 152/2006, ridefinendo ed ampliando l'ambito territoriale del Distretto idrografico del fiume Po (in precedenza coincidente con il bacino idrografico del fiume Po) includendo in esso altri bacini idrografici (già bacini interregionali e regionali nella vigenza della legge n. 183/1989) che fino a quel momento erano stati assegnati ad altri Distretti confinanti (rispettivamente: Distretto idrografico delle Alpi orientali e Distretto idrografico dell'Appennino settentrionale). Con riferimento al ciclo di pianificazione 2015 2021, questi ultimi bacini erano stati interessati dalle Mappe della pericolosità e del rischio di alluvione e dai PGRA adottati dai rispettivi Comitati Istituzionali integrati per i Distretti idrografici dei quali detti bacini facevano parte fino all'entrata in vigore della legge n. 221/2015;
- (Istituzione dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po) in ottemperanza alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 152/2006 (come modificate, in particolare, dall'art. 51 della legge n. 221/2015) è stato quindi emanato il DM 25 ottobre 2016 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che ha stabilito la soppressione dalla data di entrata in vigore di detto DM (17 febbraio 2017) delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali costituite in attuazione della previgente legge n. 183/1989 e l'istituzione, per ciascun Distretto idrografico, di un'unica Autorità di bacino distrettuale, che è definitivamente subentrata (a seguito dell'adozione del DPCM 4 aprile 2018) in tutti i rapporti in precedenza facenti capo alle citate Autorità di bacino della menzionata legge n. 183/1989;
- (Avvio delle attività di riesame ed aggiornamento delle Mappe distrettuali della pericolosità e del rischio di alluvioni) in conformità con il già menzionato art. 12 del D. Lgs. n. 49/2010 e s.m.i., nel corso dell'anno 2018 l'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po ha avviato le attività finalizzate al riesame ed all'aggiornamento degli strumenti per la pianificazione distrettuale per la gestione dei rischi di alluvione, in vista del prossimo ciclo sessennale (2021 2027), a partire dalle Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni comprese nei PGRA relativi all'attuale ambito territoriale del Distretto del Po a suo tempo approvati da parte dei Comitati istituzionali integrati dei Distretto idrografico delle Po, del Distretto idrografico delle Alpi orientali e del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale nell'anno 2016;
- (Riesame ed aggiornamento sessennale di Mappe e PGRA) in particolare, coerentemente con quanto disposto dall'art. 9 (recante "Efficacia temporale del PGRA. Riesame ed aggiornamento") della citata Deliberazione C. I. n. 4/2015, le attività di cui al punto precedente sono state orientate al riesame e, ove necessario, all'aggiornamento delle Mappe, da completarsi entro il 22 dicembre 2019 in modo da procedere poi, entro il 22 dicembre 2021, al riesame ed eventuale aggiornamento del PGRA;

PREMESSO, INOLTRE, CHE

- (Esigenza di procedere a riesami ed aggiornamenti infrasessennali delle Mappe da parte dell'Autorità di bacino da effettuare tempestivamente in occasione di modifiche della situazione dei luoghi e dello stato conoscitivo) subito dopo l'adozione ed approvazione del PGRA 2015, gli organi della soppressa Autorità di bacino del fiume Po avevano preso in considerazione la circostanza che le vigenti disposizioni della DEA e del D. Lgs. n. 49/2010 e s.m.i. prevedono esclusivamente, per l'Autorità di bacino distrettuale, un obbligo di riesame ed aggiornamento delle Mappe della pericolosità e del rischio di alluvione a cadenza sessennale. Invero, già nel corso dell'elaborazione delle Mappe relative al primo ciclo sessennale di pianificazione era emersa l'esigenza di prevedere una procedura integrativa rispetto a quella stabilita dall'art. 12 del D. Lgs. n. 49/2010 e s.m.i., finalizzata ad assicurare la possibilità di aggiornamenti frequenti e tempestivi delle Mappe, da effettuare nel corso del sessennio di riferimento, in conseguenza di modifiche della situazione

morfologica, ecologica e territoriale dei luoghi e dell'approfondimento degli studi conoscitivi e di monitoraggio, nonché allo stato di realizzazione delle opere programmate;

- (Art. 9 della Deliberazione C. I. n. 4/2015 e s.m.i.: previsione di una procedura per gli aggiornamenti infrassessenali delle aree individuate dalle Mappe) a tale riguardo, l'art. 10 della Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 5 del 7 dicembre 2016 ha integrato il già citato articolo 9 della Deliberazione C. I. n. 4/2015 aggiungendovi alcune ulteriori disposizioni con cui è stata stabilita una procedura finalizzata a garantire (integrando le richiamate norme di legge in materia) il tempestivo aggiornamento, nel corso di ogni ciclo sessennale di pianificazione, delle aree individuate nell'ambito delle "Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni del Distretto Idrografico del fiume Po" del PGRA;
- (segue: potestà delegate al Segretario Generale dall'art. 9 della Deliberazione C. I. n. 4/2015, come modificato dall'art. 10 della Deliberazione C. I. n. 5/2016) in particolare, a seguito dell'integrazione introdotta dalla Deliberazione C. I. n. 5/2016 il comma 5 della suddetta Deliberazione C. I. n. 4/2015 stabilisce espressamente che "fatte salve le modalità di riesame ed aggiornamento del PGRA stabilite dai commi precedenti, al fine di assicurare, ove necessario, il più tempestivo aggiornamento delle aree individuate nell'ambito delle "Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni del Distretto Idrografico del fiume Po" del PGRA, il Segretario Generale è delegato ad approvare con proprio Decreto, ogni qualvolta si renda necessario e previo parere del Comitato Tecnico (attualmente: Conferenza Operativa, n.d.r.), le modifiche cartografiche alle perimetrazioni delle aree suddette, in relazione al variare della situazione morfologica, ecologica e territoriale dei luoghi ed all'approfondimento degli studi conoscitivi e di monitoraggio, nonché in relazione allo stato di realizzazione delle opere programmate", mentre il successivo comma 6 aggiunge che "oltre alle modifiche di cui al comma precedente, il Segretario Generale è delegato ad approvare, con le medesime modalità, anche gli ulteriori aggiornamenti delle "Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni del Distretto Idrografico del fiume Po" del PGRA conseguenti agli aggiornamenti dell'Elaborato 2 del PAI ("Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici -Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo") previsti dall'articolo 18, comma 4, delle NA del PAI medesimo";

CONSIDERATO CHE

- (*Deliberazione CIP n. 7/2019*) nella seduta del 20 dicembre 2019 la Conferenza Istituzionale Permanente di questa Autorità ha adottato la Deliberazione n. 7/2019, con la quale si è preso atto dell'aggiornamento delle *Mappe di pericolosità e del rischio di alluvioni* del Distretto idrografico del fiume Po per il II ciclo sessennale (2021 2027), predisposto all'esito delle attività di riesame di cui all'art. 12 del D. Lgs. n. 49/2010 e s.m.i. ed in conformità a quanto previsto dall'art. 14 della DEA;
- (segue: *Mappe aggiornate*) le *Mappe* aggiornate di cui la Conferenza Istituzionale Permanente ha preso atto comprendono, in particolare:
 - le mappe di pericolosità (aree allagabili) complessive, che costituiscono quadro conoscitivo dei Piani stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Distretto(PAI) e sulle quali sono vigenti le norme di coordinamento PAI- PGRA;
 - le mappe di rischio (R1, R2, R3, R4) complessive, ai sensi del D. Lgs n. 49/2010;
 - le mappe di pericolosità e rischio (aree allagabili, tiranti, velocità, elementi esposti) nelle APSFR (*Areas of Potential Significant Flood Risk*, identificate nell'ambito della *Valutazione preliminare del rischio di alluvioni per il Distretto idrografico del fiume Po* di cui la CIP ha preso atto con Deliberazione n. 3/2018 del 27 dicembre 2018), destinate ad essere oggetto di *reporting* alla Commissione;
- (Deliberazione CIP n. 8/2019. Adempimenti conseguenti alla presa d'atto delle Mappe aggiornate) nel corso della medesima seduta, con Deliberazione n. 8/2019 la Conferenza Istituzionale Permanente ha inoltre stabilito disposizioni relative agli adempimenti conseguenti alla presa d'atto delle Mappe aggiornate di cui al punto precedente, con particolare riguardo alla

pubblicazione delle *Mappe* medesime sul sito istituzionale dell'Autorità per le finalità previste dalle vigenti norme di legge;

- (segue: la partecipazione attiva degli interessati e l'art. 5 della Deliberazione CIP n. 8/2019) tra le finalità cui è preordinata la pubblicazione delle Mappe aggiornate di cui al punto precedente figura, in particolare, la garanzia della promozione della partecipazione attiva di tutti gli interessati, cui è espressamente dedicato l'art. 5 della suddetta Deliberazione CIP n. 8/2019. Tale articolo ha disposto (comma 1) che "per un periodo di tre mesi, decorrenti dalla data di pubblicazione delle Mappe sul sito web dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po tutti gli interessati, ivi compresi i soggetti privati, possono formulare osservazioni, anche scritte, in ordine alle Mappe stesse" ed inoltre (comma 2) che "delle osservazioni formulate a norma del comma precedente l'Autorità di bacino distrettuale terrà conto in sede di riesame del PGRA distrettuale previsto dalla Direttiva 2007/60/CE e dal Decreto legislativo n. 49/2010, la cui procedura avrà inizio subito dopo la pubblicazione delle Mappe stesse, in vista della predisposizione, sulla scorta delle Mappe stesse, del Progetto di aggiornamento del PGRA distrettuale per il ciclo di pianificazione 2021 2027;
- (Svolgimento della fase di partecipazione attiva degli interessati) in adempimento di quanto stabilito dall'art. 1, comma 5 della Deliberazione CIP n. 8/2019, a seguito della pubblicazione della Deliberazione stessa (avvenuta in data 16 marzo 2020) e delle Mappe sul sito web dell'Autorità di bacino distrettuale ha avuto inizio la fase di partecipazione attiva degli interessati, in ottemperanza alle prescrizioni degli artt. 9, comma 3, lett. c) e 10 del D. Lgs. 23 febbraio 2010, n. 49. In ragione della emergenza epidemiologica COVID, che ha determinato una sospensione dei termini delle procedure in corso, tale fase si è protratta fino alla data del 14 agosto 2020. Entro tale termine conclusivo, sono pervenute 43 osservazioni che hanno riguardato 4 Regioni del Distretto (Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte e Liguria). La maggior parte di queste osservazioni era composta da più proposte di modifica. La relativa istruttoria (cfr. Allegato n. 1 al presente Decreto) è stata svolta a cura delle Regioni interessate, le quali hanno formulato una proposta di controdeduzione condivisa con l'Autorità di bacino e approvata nella seduta di Conferenza Operativa del 18 dicembre 2020;

ATTESO CHE

- (Risultanze della fase di partecipazione attiva. Necessità di procedere all'approvazione delle modifiche cartografiche conseguenti) all'esito della fase di partecipazione attiva sono state accolte in tutto o in parte 16 delle osservazioni presentate, per un totale complessivo di 40 punti di aggiornamento, come rappresentato nella tabella di cui all'Allegato n. 2 al presente Decreto. Detto accoglimento comporta la necessità di procedere alle conseguenti modifiche della perimetrazione di aree allagabili oggetto delle Mappe pubblicate nel 2019 ed alla loro approvazione con Decreto del Segretario Generale, in conformità alle vigenti norme;
- (segue: fattispecie di aggiornamenti della perimetrazione delle aree allagabili che richiedono, preliminarmente alla loro approvazione, l'espletamento di un'ulteriore fase di partecipazione attiva degli interessati. Aggiornamenti conseguenti dalle osservazioni già presentate) al riguardo, è emerso che alcune delle osservazioni ritenute accoglibili discendono da nuovi studi e conoscenze che modificano alcune di queste aree allagabili in modo significativo e sostanziale. In base agli effetti che tali modifiche sostanziali (non ancora sottoposte a processi partecipativi) di aree oggetto delle Mappe possono comportare per i territori interessati sussiste quindi la necessità di sottoporre le Mappe relative a tali aree modificate ad una ulteriore fase di partecipazione attiva degli interessati, ad integrazione di quella originariamente disposta dall'art. 5 della Deliberazione CIP n. 8/2019. L'elenco di tali modifiche, che richiedono una ulteriore fase di partecipazione attiva, è parimenti riportato nell'Allegato n. 2 al presente Decreto (cfr. colonna "ulteriore partecipazione"), mentre la loro rappresentazione cartografica è a disposizione sui geo-portali regionali o presso i competenti uffici regionali;
- (Misure temporanee di salvaguardia per aree allagabili di nuova individuazione incluse nelle Mappe aggiornate sottoposte a ripubblicazione e partecipazione attiva) nell'ambito delle aree allagabili di cui ai punti precedenti, incluse in Mappe che dovranno essere ripubblicate e soggette ad

una fase di partecipazione attiva, si riscontra la presenza di aree che potrebbero essere interessate da alluvioni individuate *ex novo* (*aree di nuova individuazione che potrebbero essere interessate da alluvioni*). Per tali aree, attualmente non interessate da disposizioni di vincolo nell'ambito degli strumenti di Piano, si rende quindi necessario, nelle more dell'approvazione delle Mappe aggiornate e del conseguente aggiornamento degli strumenti per la pianificazione per l'assetto idrogeologico, stabilire *misure temporanee di salvaguardia* ai sensi del comma 7 dell'art. 65 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. di contenuto analogo a quello delle norme previste nell'ambito del Titolo V delle NA del PAI del Po e nei provvedimenti normativi di coordinamento tra il PGRA ed i PAI dei bacini già interregionali e regionali presenti del Distretto del fiume Po;

ATTESO, INOLTRE, CHE

(Necessità di procedere all'approvazione di ulteriori aggiornamenti della perimetrazione delle aree allagabili incluse nelle Mappe derivanti dall'applicazione delle procedure di cui all'art. 9 della Deliberazione C. I. n. 4/2015 e s.m.i. e dalla correzione di errori materiali) dopo la pubblicazione delle Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni del Distretto idrografico del fiume Po ai sensi della Deliberazione CIP n. 8/2019 è stata inoltre riscontrata la necessità di procedere a modifiche di perimetrazioni delle aree allagabili contenute in tali *Mappe*, che discende, in particolare, dal recepimento di proposte di aggiornamento della perimetrazione delle aree allagabili delle Mappe ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, commi 5 e 6 della Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 4 del 17 dicembre 2015 (introdotti dall'art. 10 della Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 5 del 7 dicembre 2016), formulate da parte della Regione Lombardia e della Regione Liguria in conformità alle citate disposizioni. Si tratta di aggiornamenti conseguenti a procedimenti di variante relativi a strumenti di pianificazione territoriale connessi con il PGRA o a misure regionali integrative in materia di coordinamento tra PAI e PGRA. In particolare, le Regioni territorialmente competenti hanno dichiarato che, nell'ambito dei suddetti procedimenti, sono state garantite adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte stesse, in coerenza con i principi di cui alla Parte Terza del D. Lgs. n. 152/2006 ed al D. Lgs. n. 49/2010 e s.m.i. Tali modifiche, nello specifico, sono riportate nell'Allegato n. 3 al presente Decreto;

ACQUISITO

- il parere *favorevole* espresso dalla Conferenza Operativa di questa Autorità, ai sensi dell'art. 63 comma 9 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nella seduta del 18 dicembre 2020;

P. Q. S.

DECRETA

ARTICOLO 1

(Approvazione di aggiornamenti cartografici delle *Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni del Distretto idrografico del fiume Po relative al II ciclo sessennale di pianificazione*, pubblicate in ottemperanza alle disposizioni della Deliberazione CIP n. 8/2019)

- 1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Decreto, al pari dei seguenti Allegati:
- Allegato n. 1, recante "Istruttoria delle osservazione pervenute";
- Allegato n. 2, recante "Elenco osservazioni accolte";
- Allegato n. 3, recante "Ulteriori aggiornamenti delle Mappe".
- 2. In conformità alle disposizioni dell'art. 9, commi 5 e 6 della Deliberazione del Comitato

Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 4/2015 e s.m.i. ed in ottemperanza alle prescrizioni delle Deliberazioni della Conferenza Istituzionale Permanente n. 7/2019 e n. 8/2019, si approvano gli aggiornamenti cartografici delle *Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni del Distretto idrografico del fiume Po relative al II ciclo sessennale di pianificazione* pubblicate in ottemperanza alle disposizioni della Deliberazione CIP n. 8/2019 indicati negli Allegati n. 2 e n. 3 al presente Decreto.

- 3. Le modifiche cartografiche di cui al comma precedente derivano, in particolare:
 - dall'accoglimento di osservazioni formulate da parte degli interessati nel corso della fase di partecipazione attiva di cui all'art. 5 della Deliberazione CIP n. 8/2019 (Allegato n. 2);
 - dal recepimento di proposte di aggiornamento della perimetrazione delle aree allagabili delle *Mappe* ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, commi 5 e 6 della Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 4/2015 e s.m.i. (Allegato n. 3).
- 4. L'Autorità di bacino distrettuale si attiene agli aggiornamenti delle Mappe approvati per effetto del presente articolo in sede di predisposizione dell'*Aggiornamento del PGRA distrettuale per il ciclo di pianificazione 2021 2027* ai sensi di quanto stabilito dalla Direttiva 2007/60/CE e dal D. Lgs. n. 49/2010 e s.m.i.
- 5. Per effetto dell'approvazione di cui al presente articolo, dal giorno successivo alla pubblicazione del presente atto sul sito web dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po le *Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni del Distretto idrografico del fiume Po relative al II ciclo sessennale di pianificazione* pubblicate in ottemperanza alle disposizioni delle Deliberazioni CIP n. 7/2019 e n. 8/2019 sono aggiornate in conformità alle modifiche relative alle *Mappe della pericolosità* indicate negli Allegati n. 2 e n. 3 e riportate nei siti web e/o geoportali regionali.
- 6. Le Regioni territorialmente interessate provvedono a trasmettere copia del presente Decreto, corredato dagli Allegati di cui al comma 1, ai Sindaci dei Comuni interessati dagli aggiornamenti delle Mappe di cui agli Allegati n. 1, n. 2 e n. 3, salvo i casi di modifiche derivanti dalle procedure di cui all'art. 18 delle NA del Po. del PAI. Detti Sindaci, coerentemente con quanto previsto dall'art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, entro 15 giorni decorrenti dalla data di ricevimento, sono tenuti a pubblicare il Decreto sull'albo pretorio *on line* del proprio Comune per un periodo di almeno 15 giorni, trasmettendo alle Regioni la certificazione dell'avvenuta pubblicazione.

ARTICOLO 2

(Ripubblicazione di alcune *Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni del Distretto idrografico del fiume Po relative al II ciclo sessennale di pianificazione* aggiornate ed avvio di una ulteriore fase di partecipazione attiva degli interessati rispetto ad esse)

- 1. Si dispone la ripubblicazione, sui siti web e/o nei geoportali regionali, degli aggiornamenti delle *Mappe* (relative alla *pericolosità*) di cui all'Allegato n. 2 del presente Decreto (pubblicate ai sensi della Deliberazione CIP n. 8/2019) conseguenti all'accoglimento di osservazioni formulate da parte degli interessati nel corso della fase di partecipazione attiva di cui all'art. 5 della Deliberazione CIP n. 8/2019 che, discendendo da nuovi studi e conoscenze, comportano modifiche significative e sostanziali delle aree allagabili che ne sono oggetto.
- 2. La documentazione di cui al comma precedente può altresì essere richiesta da tutti i soggetti interessati ai competenti uffici regionali.
- 3. La ripubblicazione degli aggiornamenti delle *Mappe* di cui all'Allegato n. 2, disposta ai sensi del presente articolo, ha lo scopo di promuovere una ulteriore fase di partecipazione attiva degli interessati (in ottemperanza alle prescrizioni degli artt. 9, comma 3, lett. *c*) e 10 del D. Lgs. 23 febbraio 2010, n. 49) con riguardo alle modifiche cartografiche intervenute rispetto alla precedente pubblicazione delle *Mappe* per i motivi indicati al comma 1.
- 4. Per un periodo di 90 giorni, decorrenti dal giorno successivo alla data di ripubblicazione di cui al comma 1, tutti gli interessati, ivi compresi i soggetti privati, possono formulare alle Regioni territorialmente competenti osservazioni, anche scritte, limitatamente alle modifiche delle aree allagabili introdotte nelle *Mappe* ripubblicate di cui al comma 1, per i motivi indicati al medesimo comma. Al termine del periodo in precedenza indicato ed entro i successivi 30 giorni, le Regioni

interessate svolgono l'istruttoria relativa alle osservazioni pervenute e formulano una proposta di controdeduzione (comprensiva dell'indicazione in merito all'accoglimento o al rigetto delle osservazioni medesime) condivisa con l'Autorità di bacino.

- 5. Successivamente alla conclusione della fase di controdeduzioni di cui al comma precedente, le proposte di aggiornamento delle *Mappe* conseguenti all'esito della fase di partecipazione attiva di cui al presente articolo sono sottoposte alla Conferenza Operativa per acquisirne il parere ai sensi delle vigenti norme.
- 6. Sulla base degli esiti della fase di partecipazione attiva di cui al presente articolo e del parere della Conferenza Operativa, l'Autorità di bacino provvede, con Decreto del Segretario Generale, ad approvare gli ulteriori aggiornamenti contenuti nelle *Mappe* ripubblicate di cui all'Allegato n. 2.

ARTICOLO 3

(Misure temporanee di salvaguardia per le aree allagabili di nuova individuazione incluse nelle Mappe sottoposte a ripubblicazione e partecipazione attiva)

- 1. Nelle more dell'adozione del Decreto di approvazione degli aggiornamenti delle *Mappe* ripubblicate di cui al precedente articolo 2, per le *aree di nuova individuazione che potrebbero essere interessate da alluvioni* incluse nell'ambito di tali *Mappe*, al fine di garantire un'adeguata e tempestiva protezione degli interessi oggetto di tutela da parte delle vigenti norme di legge, sono adottate *misure temporanee di salvaguardia* ai sensi del comma 7 dell'art. 65 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
- 2. Le misure di salvaguardia stabilite dal presente articolo per le *aree di nuova individuazione che potrebbero essere interessate da alluvioni* incluse nell'ambito delle *Mappe* relative al territorio del bacino idrografico del fiume Po hanno i contenuti delle disposizioni di cui al Titolo V delle *Norme di Attuazione* del vigente *Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po* (PAI Po) e delle disposizioni regionali attuative approvate dalle Regioni ai sensi dell'art. 65 del D. Lgs. 152/2006.
- 3. Le misure di salvaguardia stabilite dal presente articolo per le *aree di nuova individuazione che potrebbero essere interessate da alluvioni* incluse nell'ambito delle *Mappe* relative al territorio del bacino idrografico del Marecchia Conca e dei bacini idrografici romagnoli hanno i contenuti delle disposizioni di cui ai provvedimenti normativi (richiamati in premessa) di coordinamento tra il PGRA ed i PAI dei suddetti bacini, a suo tempo adottati, per i rispettivi ambiti territoriali di riferimento, dalle Autorità di bacino territorialmente competenti.
- 4. Per le *aree di nuova individuazione che potrebbero essere interessate da alluvioni* oggetto di misure di salvaguardia a norma dei commi precedenti, sono fatti salvi gli interventi già autorizzati (o per i quali sia già stata presentata denuncia di inizio di attività ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D. L. 5 ottobre 1993, n. 398, così come convertito in L. 4 dicembre 1993, n. 493 e s. m. i.) rispetto ai quali i relativi lavori siano già stati iniziati al momento dell'entrata in vigore del presente Decreto e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.
- 5. Le misure di salvaguardia di cui al presente articolo entrano in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Decreto sul sito web dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po e restano in vigore fino alla pubblicazione del Decreto del Segretario Generale di approvazione degli aggiornamenti delle *Mappe* ripubblicate di cui al precedente articolo 2 e, comunque, per un periodo non superiore a 3 anni decorrenti dalla data della loro entrata in vigore, come indicata in precedenza.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Meuccio Berselli)

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82.